

LIQ. CONTR. 109/2026 R.G.

Sent. n. 210/2026 pubbl. il 01/10/2026

Cron. n. : 4928/2026

Rep. n. 310/2026 del 01/10/2026

R.G. 269-1/2026 P.U.



Tribunale di Vicenza
Prima Sezione Civile – Diritto della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.	Giuseppe Limitone	Presidente
dott.	Paola Cazzola	Giudice
dott.	Giovanni Genovese	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al R.G. n. 269-1/2026 P.U.

da

BAGGIO GIOVANNA (C.F. BGGGNN72L68A703C), nata a Bassano del Grappa il 28/07/1972, residente in Nove (VI), Via dell'Olmo n. 47/B

ricorrente

Visto il ricorso depositato da parte ricorrente, per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi, per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e seg. CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

rilevato che il ricorrente svolge attività di lavoro subordinato ed è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;

rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che il ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un



attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc...), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **BAGGIO GIOVANNA** (C.F. BGGGNN72L68A703C), nata a Bassano del Grappa il 28/07/1972, residente in Nove (VI), Via dell'Olmo n. 47/B;

nomina giudice delegato il dott. Giovanni Genovese;

nomina Liquidatore il dott. Matteo Andrea Vicari;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio);

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, se esistenti, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Vicenza, 24/09/2026

Il Giudice rel.
Dott. Giovanni Genovese

Il Presidente
Dott. Giuseppe Limitone

